****

**EMENDAMENTI AC 2325 DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL**

**DECRETO LEGGE N. 162/19 “MILLEPROROGHE”**

**Numerati**

***Roma, 22 gennaio 2020***

**SPOSTAMENTO TERMINI FONDO PROGETTAZIONE EELL 2020**

**Articolo 3. (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell’interno)**

**Dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:**

**5bis Per l’anno 2020, il termine di cui all’art. 1, comma 52 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 15 gennaio al 15 marzo e il termine di cui all’art. 1, comma 53 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 28 febbraio al 30 aprile.**

**5.ter Sono fatte salve tutte le richieste di contributo comunicate dagli enti locali oltre la data del 15 gennaio 2020 e fino all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.**

3.30 Angiola (Misto)

3.37 Fragomeli, De Menech (PD)

3.39 Russo Mandelli Pella Prestigiacomo (FI)

3.40 Fornaro, Fassina (LeU)

3.42 D’Alessandro, Di Maio, Vitiello (Italia Viva)

**INDAGINI DI VULNERABILITÀ SISMICA: DIFFERIMENTO TERMINI**

**Articolo 6. (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell’istruzione)**

**All’art. 6, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:**

**5-bis All' articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "Entro il 31 agosto 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».**

**5-ter All’articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "Entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».**

6.6 Angiola (Misto)

6.8 Morgani, Pezzopane (PD)

6.11 Fragomeli, De Menech (PD)

6.22 Russo Mandelli Pella Prestigiacomo (FI)

6.25 Pella, Mandelli, Napoli (FI)

6.33 Lollobrigida (FdI)

6.39 Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni (FdI)

**SALVAGUARDIA PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI**

**Dopo l’articolo 18 inserire il seguente:**

**Art. 18-bis**

**Piani delle assunzioni di personale**

**“I Comuni, le Province e le Città metropolitane, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in base ai piani triennali 2019-2021 e a quelli in corso di aggiornamento per gli anni 2020-2021, approvati in base alla disciplina vigente nelle more della pubblicazione delle disposizioni attuative di cui al medesimo decreto.”**

18.018 Mancini, Pagano, Raciti, Viscomi

**SEMPLIFICAZIONE**

**Articolo 29. (Modifiche all’articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)**

**Modificare la rubrica in “Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n.190.**

**Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:**

***1-bis. L’articolo 1, comma 420 della legge n. 190/2014 è soppresso.***

29.3 Angiola (Misto)

29.4 Fragomeli, De Menech (PD)

29.6 Russo Mandelli Pella Prestigiacomo (FI)

29.5 Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni (FdI)

**DURATA PIANO STABILMENTE RIEQUILIBRATO**

**Articolo 38 (Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale)**

**Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:**

**3bis Per le province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020,  presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell’interno dell’approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell’articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.**

38.9 Angiola (MISTO)

38.8 Fragomeli, De Menech (PD)

38.7 Russo Mandelli Pella Prestigiacomo (FI)

38.5 Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni (FdI)

**UTILIZZO SANZIONI CODICE DELLA STRADA**

**Dopo l’articolo 39 è inserito il seguente:**

**Art. 39 bis (Utilizzo proventi da sanzioni al Codice della Strada)**

1. **All’articolo 18, comma 3 bis, del decreto legge n. 50/17, le parole “Per gli anni 2017 e 2018” sono sostituite dalle parole: “per gli anni dal 2017 al 2021”**

39.022 Angiola (Misto)

39.034 Fragomeli, De Menech (PD)

39.041 Russo Mandelli Pella Prestigiacomo (FI)

39.059 Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni (FdI)

**AC 2325**

**RIFORMULAZIONE EMENDAMENTO 39.32 FRAGOMELI DE MENECH E ALTRI**

**Articolo 3. (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell’interno)**

**Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:**

**5. bis: “Il termine di cui all’articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo periodo, è differito al 28 febbraio 2020. Le risorse per gli anni 2021 e successivi sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione all'incidenza determinata nel 2021 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 1, comma 839, legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei contributi di cui al dpcm 10 marzo 2016, tabella f, attuativo dell’art. 1, comma 439 legge 232/16, nonché delle risorse relative indicate all’articolo 1, comma 889 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rispetto al gettito dell'anno 2018 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio, garantendo comunque un importo non inferiore al milione di euro per singolo ente.”**

Motivazione

*In vista della scadenza del termine per l’approvazione dei bilanci, prevista al 31 marzo 2020, ed essendo ancora non ripartito l’importo del contributo di cui all’articolo 1, comma 838, della legge n. 205/17, è necessario definire il termine di approvazione del riparto al fine di consentire agli enti di programmare l’utilizzo delle risorse nei bilanci provinciali.*